



BRESCIA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

**LA PORTATA DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
EUROPEA DEL 19 MARZO 2020 IN RIFERIMENTO ALL'ART. 24,  
1° comma del DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 n. 34**



Commissione Consultiva Diritto dell'Unione Europea e Direttive UE

COORDINATORE: SILVESTRO SPECCHIA - DELEGATO DEL CONSIGLIO: CLAUDIO UBERTI - MEMBRI: ANGELO CISOTTO, ALESSANDRO ALBA,  
TOMMASO FORNASARI, DANIELA MENTASTI, SILVIO PICCINELLI, SABATO SANTORO e KEVIN TARASCO

NOVEMBRE 2020

LA PORTATA DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 MARZO 2020 in RIFERIMENTO ALL'ART. 24, 1° comma del DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 n. 34

di SILVESTRO SPECCHIA

Il Legislatore italiano ha emesso, in data 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 recante *“misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*. Nella norma in commento, l'art. 24 ha previsto *“Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta”*.

Le società e gli imprenditori in genere, aderendo alla novella portata dal DL 34/20, non hanno contabilizzato né versato gli importi riferiti ai saldi della Imposta regionale sulle Attività Produttive.

Il comportamento della società in tema di *“Imposta Regionale sulle Attività Produttive”* circa la non debenza del saldo della imposta in commento, va valutato in riferimento al duplice profilo della previsione del D.L. 34/20 e dell'applicazione del Diritto dell'Unione Europea.

Effettivamente, la previsione dell'art. 24, 1° comma del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34 reca *“disposizioni in materia di versamento dell'IRAP”* e dispone che *“non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019”*.

Ciò nonostante, la novella italiana indica una limitazione portata dal comma 3 del medesimo articolo specificando che *“le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal .... quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19... omissis ...”*

Il comma 3 dell'art. 24 del DL 34/20 si riferisce, inequivocabilmente, alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 rubricata al numero 2020/C 91 1/01.

Il diritto dell'Unione Europea prevale su tutte le fonti di diritto interno ivi comprese norme di legge, regolamenti, compresi i decreti ministeriali e DPR, e sulle circolari italiane contrastanti con lo stesso. Tale principio, detto di supremazia, non trova fondamento nelle disposizioni dei Trattati europei o in regolamenti dell'Unione Europea ma ha origine prettamente giurisprudenziale a cominciare dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”) nella causa Costa c/Enel del luglio del 1964. In tale sentenza la CGUE ha affermato che il diritto scaturito dai provvedimenti delle istituzioni europee si integra negli ordinamenti giuridici degli Stati Membri i quali sono tenuti a rispettarlo. La portata di tale principio è assoluta. Ne beneficiano pertanto tutti gli atti delle istituzioni europee sia di diritto primario che derivato aventi carattere vincolante. Tale principio ha efficacia nei confronti di qualsiasi atto normativo nazionale.

Le Comunicazioni sono strumenti utilizzati dalla Commissione Europea e si dividono in *“comunicazioni informative”*, *“comunicazioni decisorie”* e *“comunicazioni interpretative”*; le *“comunicazioni decisorie”* sono adottate nei settori nei quali la Commissione dispone di un potere di decisione anche discrezionale (per es. in materia di concorrenza, aiuti di stato).

La Commissione, in riferimento alla materia che assorbe il caso qui esaminato, ha precisato che *“... aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte ad una improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata alle attuali circostanze .... la Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti .... a) l'aiuto non supera*

*800.000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti ....”*

Nella Comunicazione n. 2020/C 91 1/01, al considerando 23 punto a), la Commissione ha deciso che, in deroga a quanto sopra riportato, “... *l’aiuto non supera ... 120.000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli...*”. Sempre al considerando 23, punto d) la Commissione precisa che “*se una impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al punto 22 lettera (a) (aiuto non eccedente 800.000 EUR) ed al punto 23 lettera (a) (aiuto non eccedente 100.000 EUR), lo Stato membro interessato garantisce con mezzi adeguati, per esempio quale la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente a che in totale non sia superato l’importo massimo possibile*”.

In conclusione, il beneficio previsto dalla portata dell’art. 24, 1° comma del Decreto Legge Italiano 19 Maggio 2020 n. 34 (la non debenza del saldo IRAP riferito all’esercizio 2019) poteva e può essere invocato dalle Società e/o imprenditori fino alla concorrenza degli importi anzi descritti, (EUR 800.000, EUR 120.000 o EUR 100.000 in riferimento alla tipologia di impresa), essendo la non debenza del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, inequivocabilmente, qualificabile come aiuto di Stato, giusta portata della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 rubricata al numero 2020/C 91 1/01.

Di conseguenza, alle Imprese in genere è imposto il dovere di valutare l’effettivo importo del saldo dell’Imposta Regionale sulle Attività produttive pertinente all’esercizio chiuso al 31.12.2019, provvedendo (o regolarizzando) al precitato saldo IRAP, per la parte eccedente la quota di EUR 800.000 (imprese in genere), EUR 120.000 (settore pesca e acquacoltura) o EUR 100.000 (settore prodotti agricoli), quale Aiuto di Stato riconosciuto dalla norma di Diritto dell’Unione Europea.